



EDIZIONE 2017

Condizioni complementari d'assicurazione (CC)
per l'assicurazione vacanze e viaggi VACANZA
secondo LCA

Sommario

pagina

Assicurazione vacanze e viaggi VACANZA 3

I In generale 3

Art. 1 Base giuridica 3

Art. 2 Scopo 3

Art. 3 Protezione assicurativa settimanale 3

Art. 4 Contratto anonimo per i costi di guarigione 3

Art. 5 Ambito di validità territoriale e temporale 3

II Prestazioni assicurative 3

Art. 6 Prestazioni assicurate 3

Art. 7 Limitazione delle prestazioni 3

Art. 8 Deduzioni dalle prestazioni 3

Art. 9 Durata delle prestazioni 4

Art. 10 Esclusione di prestazioni 4

III Disposizioni finali 4

Art. 11 Obbligo di notifica 4

Art. 12 Procedura di liquidazione dei casi d'infortunio bagatella
(senza l'intervento di sante24) 4

Art. 13 Garanzia di assunzione dei costi in caso di degenza
in ospedale all'estero 4

Art. 14 Procedura di liquidazione e richieste di rimborso 4

Art. 15 Disposizioni generali 4

Assicurazione vacanze e viaggi VACANZA

I In generale

Assicuratore è la SWICA Assicurazione malattia SA. La SWICA Assicurazione malattia SA come pure la PROVITA Assicurazione della salute SA («PROVITA») sono società dell'Organizzazione sanitaria SWICA (in seguito «SWICA»). SWICA è legalmente autorizzata ad agire in nome e per conto di PROVITA, sia tramite SWICA Assicurazione malattia SA sia tramite SWICA Assicurazioni SA.

Art. 1 Base giuridica

Sulla base delle Condizioni generali (CGA) per le assicurazioni rette dalla LCA, SWICA esercita un'assicurazione complementare per la copertura assicurativa supplementare in caso di vacanze e viaggi all'estero, secondo la legge sul contratto d'assicurazione LCA.

Art. 2 Scopo

L'assicurazione vacanze e viaggi VACANZA assume i maggiori costi non coperti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o dell'assicurazione infortuni per prestazioni di cura in caso di malattia e infortunio che dovessero subentrare durante un viaggio o delle vacanze all'estero o altri soggiorni temporanei all'estero.

Art. 3 Protezione assicurativa settimanale

- 1 VACANZA può essere stipulata per durate settimanali. La durata minima è di una settimana, la durata massima per ogni stipulazione di assicurazione è di 26 settimane.
- 2 La copertura assicurativa inizia con la data indicata dal richiedente sul bollettino di versamento, al più presto però con la partenza dal domicilio.
- 3 La copertura assicurativa termina con il rientro del contraente dell'assicurazione al suo domicilio, al più tardi tuttavia allo scadere della data indicata dal richiedente quale durata dell'assicurazione.
- 4 L'assicurazione viene stipulata mediante il pagamento del relativo premio prima dell'inizio del viaggio di vacanza. La ricevuta postale vale quale giustificativo dell'assicurazione.
- 5 Per la stipulazione dell'assicurazione in settimane non c'è alcun limite d'età.
- 6 L'assicurazione entra in vigore solo se il relativo bollettino di pagamento viene compilato correttamente e in modo completo. In particolare devono essere indicati i seguenti punti:
 - cognome
 - n. di assicurato / n. di famiglia
 - somma assicurata
 - persona singola o famiglia
 - inizio
 - durata in settimane
- 7 Il premio deve essere pagato totalmente prima dell'inizio delle vacanze. Se il premio è pagato solo in modo incompleto, SWICA riduce le eventuali prestazioni in rapporto con il premio pagato in meno.
- 8 Nell'ambito dell'assicurazione in settimane, l'assicurato ha le seguenti opzioni assicurative:
 - somma assicurata 20 000 franchi
 - somma assicurata 50 000 franchi
 - somma assicurata 100 000 franchi
 - somma assicurata 150 000 franchi
- 9 Nell'assicurazione per famiglia, la somma assicurata per la copertura assicurativa settimanale non vale per persona ma per tutta la famiglia indicata sul contratto stipulato.

10 Se viene stipulata un'assicurazione per famiglia, la copertura vale per il contraente dell'assicurazione come pure per il suo coniuge o convivente, i genitori, i nonni e i figli che vivono nella sua stessa economia domestica. Sono pure assicurati i suoi figli minorenni che non vivono nella sua stessa economia domestica, come pure i figli adottivi e i bambini accolti per le vacanze. Sono equiparati a una famiglia due persone che vivono in comunità con i loro eventuali figli.

11 Il domicilio legale o gli obblighi assicurativi delle persone assicurate devono essere in Svizzera.

Art. 4 Contratto anonimo per i costi di guarigione

- 1 L'assicurazione vacanze e viaggi VACANZA può essere stipulata anche quale contratto anonimo per i costi di guarigione per aziende.
- 2 La durata dell'assicurazione e le modalità di pagamento sono concordate in contratti corrispondenti per i costi di guarigione.

Art. 5 Ambito di validità territoriale e temporale

La copertura assicurativa per l'estero è valida in tutto il mondo per soggiorni temporanei inferiori a 12 mesi.

II Prestazioni assicurative

Art. 6 Prestazioni assicurate

- 1 Sono assunti i seguenti costi non altrimenti coperti per malattia e infortunio:
 - trattamenti ambulatoriali (medico e ospedale, medicinali e analisi di laboratorio prescritti da un medico, ecc.)
 - degenza in uno stabilimento di cura (costi per cure e pensione)
 - trasporti medicalmente necessari per salvataggio, recupero, trasferimenti d'urgenza fino al prossimo medico o ospedale
 - trasferimenti medicalmente necessari e rimpatrio incluso il trasporto della salma in Svizzera
 - trasporto per il viaggio di ritorno di una persona molto vicina all'assicurato, affinché questa possa accompagnare l'assicurato nel viaggio di rientro
 - Se per motivi medici il viaggio non può essere continuato e non può essere effettuato il viaggio di ritorno, sono pagati i costi d'albergo o d'alloggio o il prolungamento dell'arrangiamento come pure il cambio di prenotazione (compreso viaggio risp. trasporto) fino a un importo massimo di 10 000 franchi.
- 2 Per questi interventi di soccorso l'assicurato deve far capo unicamente ai servizi di sante24. Le prestazioni di servizio ordinate e fornite da sante24 sono assunte da SWICA / PROVITA nell'ambito dell'assicurazione VACANZA e di eventuali altre assicurazioni stipulate presso SWICA / PROVITA.

Art. 7 Limitazione delle prestazioni

Dall'assicurazione stipulata per settimane, le prestazioni sono assunte solo nell'ambito della somma assicurata scelta.

Art. 8 Deduzioni dalle prestazioni

- 1 Se non esiste un'assicurazione malattia obbligatoria o un'assicurazione infortuni presso SWICA o PROVITA, dalle prestazioni dell'assicurazione VACANZA saranno dedotte quelle prestazioni che sarebbero state fornite da tali assicurazioni.
- 2 I costi assunti dall'assicurazione VACANZA non prevedono alcuna partecipazione ai costi. Tuttavia l'assicurazione non assume le partecipazioni ai costi previste per legge nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

- 3 Le prestazioni di SWICA/PROVITA dal settore assicurativo VACANZA sono accordate in ogni caso solo in aggiunta alle prestazioni delle assicurazioni sociali come pure delle prestazioni di eventuali terzi. Se esistono altre assicurazioni private secondo la legge sul contratto d'assicurazione LCA, le prestazioni per un sinistro sono accordate in rapporto alla somma assicurata rispetto all'importo totale di tutte le somme assicurate.
- 4 L'assicurato non deve trarre un guadagno dall'assicurazione VACANZA, sono rimborsati solo i costi effettivamente dimostrati.

Art. 9 Durata delle prestazioni

- 1 Le prestazioni dalla VACANZA sono accordate solo fino al momento in cui dal punto di vista medico si può pretendere un trasporto per il rientro in Svizzera.
- 2 Dall'assicurazione con durata settimanale, le prestazioni per malattia o infortunio all'estero sono accordate per la durata assicurativa concordata, al massimo però fino a 90 giorni dopo la scadenza della durata assicurativa.

Art. 10 Esclusione di prestazioni

- 1 A complemento dei motivi di esclusione secondo l'articolo 32 CGA, non c'è diritto alle prestazioni dell'assicurazione VACANZA:
 - per malattie, infortuni o loro conseguenze che esistevano già prima dell'inizio del viaggio di vacanza e che, in base agli accertamenti del medico fiduciario, sarebbero stati motivo d'impedimento al viaggio
 - se il viaggio è stato intrapreso con lo scopo di curare la malattia, l'infortunio e le loro conseguenze
 - per il parto o l'interruzione della gravidanza all'estero, se questi non sono dovuti avvenire per motivi medici d'emergenza all'estero
- 2 Non sono fornite prestazioni se i costi derivano dal fatto che l'assicurato ha commesso un'impresa audace ai sensi della giurisprudenza della LAINF o se si tratta di colpa grave dell'assicurato.
- 3 Non sono accordate prestazioni per trattamenti dentari dovuti a malattia.
- 4 Dall'assicurazione VACANZA non sono accordate prestazioni per soggiorni in case di cura, case per anziani come pure istituti per cure di disintossicazione.
- 5 Per prestazioni (trasporti, rimpatrio, accompagnamento), che non sono state organizzate, ordinate o effettuate da sante24, SWICA/PROVITA non accorda alcuna prestazione.
- 6 Per viaggi o soggiorni all'estero su incarico di un'azienda, sono accordate prestazioni unicamente se è stato stipulato un contratto per i costi di guarigione tra l'azienda e SWICA/PROVITA.

III Disposizioni finali

Art. 11 Obbligo di notifica

Malattie e infortuni che presumibilmente comportano un obbligo di prestazioni dalla VACANZA, devono essere notificate a SWICA/PROVITA risp. a sante24 entro 30 giorni dall'inizio del trattamento o non appena l'assicurato è in grado di effettuare la notifica per scritto o telefonicamente. Altrimenti il diritto alle prestazioni inizia dalla data della notifica.

Art. 12 Procedura di liquidazione dei casi d'infortunio bagatella (senza l'intervento di sante24)

Il pagamento delle fatture spetta all'assicurato. Per ottenere il rimborso l'assicurato deve sottoporre a SWICA/PROVITA le fatture originali dettagliate e allegare il giustificativo del pagamento. Il rimborso deve essere chiesto entro 24 mesi dall'inizio dell'evento assicurato.

Art. 13 Garanzia di assunzione dei costi in caso di degenza in ospedale all'estero

Nel caso di una degenza ospedaliera all'estero non viene rilasciata alcuna garanzia di assunzione dei costi. SWICA/PROVITA effettua i conteggi con l'assicurato.

Art. 14 Procedura di liquidazione e richieste di rimborso

- 1 Il pagamento delle fatture di principio spetta all'assicurato. Se manca l'indicazione di una tariffa e dei trattamenti, SWICA può applicare la tariffa usuale risp. la tariffa usuale del luogo. Il rimborso di SWICA/PROVITA avviene esclusivamente all'assicurato o ai suoi rappresentanti legali.
- 2 La richiesta di rimborso deve essere presentata al più tardi entro 24 mesi dalla data della fattura. Per ottenere il rimborso, l'assicurato deve presentare a SWICA/PROVITA la fattura originale in tedesco, francese, italiano, spagnolo o inglese.
- 3 Le fatture emesse all'estero possono essere accettate unicamente se le prestazioni sono indicate in modo chiaramente comprensibile, per singole posizioni e se sono provviste delle necessarie indicazioni mediche.
- 4 Determinante per la conversione della valuta estera in franchi svizzeri è il cambio in vigore al momento in cui il fornitore di prestazioni ha emesso la fattura (data della fattura).

Art. 15 Disposizioni generali

Per tutte le disposizioni non specificatamente regolate dalle presenti Condizioni complementari d'assicurazione (CC) valgono le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per le assicurazioni secondo la LCA.